

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1542

Vol. 1972/0212

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1542 def.

Bruxelles, 19 dicembre 1972

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del  
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di  
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari  
che si spostano all'interno della Comunità

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1542 def.

TERZA

COMUNICAZIONE SOTTOPOSTA DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO SUGLI  
ADATTAMENTI TECNICI NON ANCORA FORMULATI DELLE NORMATIVE COMUNITARIE

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione presenta al Consiglio una terza comunicazione riguardante gli adattamenti tecnici dei regolamenti comunitari alla situazione della Comunità ampliata. Questa relazione fa riferimento agli adattamenti tecnici del diritto derivato non ancora formulati, enumerati nell'elenco che figura all'allegato II del Trattato di adesione. La messa in vigore dei suddetti adattamenti tecnici verrà effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 153 del suddetto Trattato.

II. ADATTAMENTI TECNICI DI UN ATTO GIURIDICO CITATO NELL'ELENCO CHE FIGURA  
NELL'ALLEGATO II, TOMO II DEL TRATTATO PER L'ADESIONE

2. Nella fattispecie si tratta del seguente atto giuridico:

Regolamento CEE n. 1408/71, del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

G.U. n. L 149 del 5 luglio 1971

3. Nella messa a punto degli Atti relativi all'adesione e dopo la firma di detti Atti, modifiche fondamentali sono state apportate alla legislazione danese in materia di sicurezza sociale. Non è pertanto stato possibile prendere in considerazione dette modifiche quando sono stati elaborati gli adattamenti tecnici al regolamento CEE n. 1408/71 che figurano all'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, capitolo IX - Politica sociale, punto 1 (2).

Di conseguenza, nell'allegato II di detto Atto, al capitolo VII - Politica sociale, punto 1, è stato stabilito che "il regolamento dovrà essere modificato se lo esigeranno eventuali modifiche apportate alla legislazione danese" (3).

La presente nota riguarda gli adattamenti divenuti necessari a seguito delle modifiche verificatesi nella legislazione danese.

4. Le modifiche delle quali è stato necessario tener conto risultano dalla nuova legislazione in materia di sanità pubblica (legge n. 311 del 9 giugno 1971) e di prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità (legge n. 262 del 7 giugno 1972), nonché delle leggi che modificano la legislazione esistente in materia di pensioni di vecchiaia (legge n. 257 del 7 giugno 1972), di pensioni d'invalidità (legge n. 258 del 7 giugno 1972) e di pensioni per vedove (legge n. 259 del 7 giugno 1972). Dette leggi entreranno in vigore o il 1° gennaio o il 1° aprile 1973.

Nei settori summenzionati, la legislazione danese ha subito infatti cambiamenti sostanziali che possono essere riassunti come segue:

- la legge sulla sanità pubblica istituisce, in sostituzione del regime di assicurazione-malattia attuale, un sistema che si avvicina a quello dei servizi nazionali di sanità, che proteggono tutti i residenti;
- la legge sulle indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità estende il beneficio di queste prestazioni a tutta la popolazione attiva; non si fa più distinzione tra l'inabilità al lavoro che risulta da una malattia e quella che risulta da un incidente sul lavoro o da una malattia professionale.

.../...

---

(2) G.U. n. L 73 del 27 marzo 1972, pagg. 100-114.

(3) G.U. n. L 73 del 27 marzo 1972, pag. 127.

- le leggi sulle pensioni istituiscono un sistema di calcolo basato su una carriera di 40 anni di residenza da compiersi tra l'età di 15 anni e la data di realizzazione del rischio. Il diritto alla pensione incomincia a decorrere da un anno di residenza e l'importo delle pensioni è strettamente proporzionale al numero di anni di residenza compiuti o considerati come tali. E' bene notare che in materia di vecchiaia questo nuovo sistema, che si avvicina a quello approvato dagli Stati membri, è stato istituito soprattutto in previsione dell'adesione della Danimarca alle Comunità europee e dell'applicazione dell'articolo 51 del Trattato alla legislazione danese. L'applicazione di principio dell'uguaglianza di trattamento e di quello dell'esportazione delle prestazioni alla legislazione attuale che comporta condizioni di attribuzione molto liberali, il diritto a una pensione completa è valido alla sola condizione di aver risieduto in Danimarca l'anno che precede immediatamente la realizzazione del rischio, ha infatti fatto temere eventuali abusi. Tuttavia il nuovo sistema si accompagna, in materia di vecchiaia, a un sistema che stabilisce la concessione di una pensione completa, dato che non può essere ridotta proporzionalmente, a coloro tra gli interessati che giustifichino dieci anni di residenza in Danimarca, cinque dei quali immediatamente prima dell'età della pensione.

5. Gli adattamenti tecnici del regolamento (CEE) n. 1408/71, resi necessari dalla nuova legislazione danese, risultano soprattutto dal fatto che, nella maggior parte dei settori che essa completa, il diritto alla prestazioni deriva dalla residenza, mentre nelle legislazioni dei sei paesi membri e dei due altri Stati aderenti, eccettuati i servizi nazionali di sanità e degli assegni familiari di questi ultimi paesi, il diritto alle prestazioni è subordinato, in linea di massima, a condizioni di assicurazione o di occupazione.

6. Per motivi esposti qui di seguito, talune disposizioni del Titolo III, capitolo 1, riguardante l'assicurazione malattia-maternità, hanno dovuto essere adattate per tener conto del nuovo sistema istituito in Danimarca in materia di cure sanitarie. Queste disposizioni si applicano altresì alle legislazioni del Regno Unito e dell'Irlanda a esse confrontabili. Tuttavia, per quanto si riferisce a quest'ultimo Stato, gli adattamenti, per avere pieno effetto, richiederanno una leggera modifica dell'allegato V del regolamento pur non potendo aver luogo modifiche nel quadro della presente procedura.

7. Figura in allegato il testo degli adattamenti tecnici proposti. Esso modifica o completa il testo degli adattamenti tecnici riportato all'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati.

8. Gli adattamenti tecnici proposti danno adito alle seguenti osservazioni particolari:

Articolo 1, paragrafo s) bis)

In materia di pensione d'invalidità e di coniuge superstite, la legislazione danese stabilisce che il calcolo delle pensioni debba essere effettuato non soltanto sulla base degli anni di residenza effettiva, ma anche sulla base degli anni di residenza fittizia (gli anni compresi tra la data dalla quale la pensione viene attribuita e l'età di 67 anni). Occorre pertanto tener conto di questi ultimi nella definizione del termine "periodi di residenza".

Articolo 9, paragrafo 2

Per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in un altro Stato membro deve essere presa in considerazione la possibilità di calcolare i periodi di residenza maturati in Danimarca.

Articolo 18, paragrafo 1

In Danimarca il diritto delle prestazioni in natura è ormai soggetto a una condizione di residenza di sei mesi per le persone provenienti da un altro paese. Per soddisfare questa condizione occorre dunque computare i periodi assicurativi maturati da un lavoratore in un altro Stato membro.

Articoli 19, paragrafo 2, 2° comma, 27 e 28 bis

La legge danese 9 giugno 1971 sulla sanità pubblica istituisce un regime da applicare a tutta la popolazione. In detto regime il diritto alle prestazioni deriva dal solo fatto della residenza sul territorio danese, a differenza dei regimi di assicurazione-malattia dei sei Stati membri, nei quali il diritto alle prestazioni è subordinato a condizioni di assicurazione o al beneficio di una pensione o di una rendita. Essendo state concepite in funzione della situazione di fatto dei sei Stati membri, talune disposizioni del capitolo I del regolamento, riguardanti la malattia e la maternità, non potrebbero essere applicate in Danimarca senza venir meno ai principi che sono alla base delle norme che stabiliscono l'imputazione degli oneri alle istituzioni e ciò a detrimento delle istituzioni danesi.

La stessa cosa vale per gli articoli seguenti:

- articolo 19, paragrafo 2, che stabilisce che i membri della famiglia di un lavoratore occupato in uno Stato membro residenti in un altro Stato membro beneficiano nello Stato di loro residenza delle prestazioni in natura concesse dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione alla quale il lavoratore è affiliato, a condizione che essi non abbiano diritto alle suddette prestazioni a norma della legislazione dello Stato di residenza.

L'applicazione di questa disposizione nelle relazioni tra i sei Stati membri attuali ha normalmente l'effetto di addebitare l'onere delle prestazioni così concesse all'istituzione alla quale il capofamiglia è affiliato, dato che i membri della famiglia non potrebbero aver diritto alle prestazioni a norma della legislazione del paese di residenza se non in casi relativamente rari, soprattutto in conseguenza dell'esercizio, nello stesso paese di residenza, di un'attività professionale da parte della moglie del lavoratore.

La situazione sarebbe completamente diversa nelle relazioni tra la Danimarca e un altro Stato membro. Infatti, i membri della famiglia di un lavoratore occupato in uno Stato membro diverso dalla Danimarca che risiedono in quest'ultimo Stato hanno diritto alle prestazioni a causa della loro residenza. A norma dell'articolo 19, paragrafo 2 attuale, l'importo delle prestazioni ad essi concesse sarebbe quindi in ogni caso a carico delle istituzioni danesi, sulle quali graverebbe anche l'onere delle prestazioni concesse in un altro Stato membro ai membri della famiglia di un lavoratore occupato in Danimarca.

Per evitare un siffatto squilibrio nella ripartizione degli oneri, si propone di aggiungere all'articolo 19, paragrafo 2, un nuovo comma che verrà applicato unicamente ai membri della famiglia che risiedono sul territorio di uno Stato membro secondo la legislazione del quale il diritto alle prestazioni dipende dalla residenza. Le prestazioni erogate a queste persone verranno considerate effettuate per conto dell'istituzione alla quale il lavoratore è affiliato, tranne nel caso in cui la madre o la persona che ha la custodia dei figli eserciti un'attività professionale nello Stato di residenza;

- gli articoli 27 e 28, le cui disposizioni garantiscono ai titolari di pensioni o di rendite e ai membri delle rispettive famiglie il beneficio delle prestazioni dell'assicurazione malattia e determinano le istituzioni a carico delle quali sussiste l'onere delle prestazioni.



L'applicazione delle suddette disposizioni nelle relazioni tra gli Stati membri ha l'effetto di attribuire il carico delle prestazioni così concesse allo Stato membro o a uno degli Stati membri debitori di una pensione o di una rendita.

La situazione sarebbe diversa nel caso in cui il titolare risieda in Danimarca. Infatti, avendo egli diritto alle prestazioni per il solo fatto di risiedere in Danimarca, le prestazioni che verrebbero concesse a lui come pure ai membri della sua famiglia spetterebbero in ogni caso a questo Stato, anche se il titolare non beneficia di una pensione o di una rendita a norma della legislazione danese.

Per rimediare alla suddetta situazione, si propone quanto segue:

- l'emendamento dell'articolo 27, precisando che esso va applicato unicamente ai titolari di pensioni o di rendite dovute a norma delle legislazioni di più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro sul territorio del quale essi risiedano;
- l'introduzione di un nuovo articolo 28 bis, da modellarsi nel contempo sul nuovo comma aggiunto all'articolo 19, paragrafo 2 e sull'articolo 28, per disciplinare la situazione dei titolari di pensioni o di rendite dovute o a norma della legislazione di un solo Stato membro, o a norma delle legislazioni di più Stati membri, diversi dallo Stato di residenza, quando in quest'ultimo Stato il diritto alle prestazioni derivi dalla residenza. Alla stessa stregua dell'articolo 28, anche questa nuova disposizione mette a carico dello Stato o di uno degli Stati debitori di una pensione o di una rendita le prestazioni concesse al titolare e ai membri della sua famiglia.

Questi adattamenti, che rispettano lo spirito nel quale furono concepiti gli articoli 19, 27 e 28, si applicano altresì alle legislazioni del Regno Unito e dell'Irlanda, basate anch'esse sulla residenza. Tuttavia, per quanto si riferisce a quest'ultimo Stato, la cui legislazione subordina la portata delle prestazioni in natura alle disponibilità economiche, sarà necessario stabilire particolari modalità di applicazione, per evitare che talune categorie di persone vengano parzialmente o totalmente escluse dal beneficio di dette prestazioni.

Articolo 28 paragrafo 2, comma b)

Si propone di modificare il testo per tener conto del fatto che la legislazione danese in materia di pensioni non prevede la nozione "periodo di assicurazione".

Articolo 31, inizio

Poiché si è deciso introdurre un articolo 28 bis, si propone di ritornare alla precedente formulazione dell'inizio di tale disposizione, più generale e più appropriata.

Articolo 33

In questo articolo deve essere menzionato l'articolo 28 bis.

Titolo III, capitolo 2: Invalidità; titolo della sezione 1, articolo 37, paragrafo 1, e articolo 38, paragrafo 1; allegato III. B DANIMARCA

La nuova legislazione danese in materia di pensioni di invalidità prevede la concessione di una pensione proporzionale alla durata dei periodi di residenza.

Pertanto, è opportuno

- a) non far più riferimento ai periodi di residenza nel titolo della sezione I e negli articoli 37, paragrafo 1, e 38 intestazione e paragrafo 1, poiché tale sezione non va applicata alla legislazione danese;
- b) sopprimere il punto B. DANIMARCA dell'allegato III.

Articolo 45, paragrafo 1; articolo 77, paragrafo 2, comma b) ii); articolo 78, paragrafo 2 comma b) ii); articolo 79 paragrafi 2 e 4 ...

La nuova legislazione danese in materia di pensioni tiene conto soltanto dei periodi di residenza compiuti dopo l'età di 15 anni. Pertanto non è più necessario precisare che i periodi di residenza da considerare sono quelli "compiuti dopo l'età di fine istruzione obbligatoria che si applicava all'interessato sotto una legislazione che subordini il diritto alle prestazioni al compimento di periodi di residenza". Tale semplificazione redazionale consente di introdurre l'espressione "periodi di residenza" negli articoli 77, 78 e 79 e di eliminare il paragrafo 4 dell'articolo 79.

Articolo 45, paragrafo 4 - Allegato V. B. DANIMARCA, paragrafo 5

L'introduzione di un nuovo sistema di calcolo delle pensioni il cui importo varia proporzionalmente al numero dei periodi di residenza compiuti non giustifica più il mantenimento di tale disposizione, che era stata adottata per tener conto delle condizioni d'attribuzione previste dall'attuale legislazione, ossia un anno di residenza in Danimarca immediatamente prima dell'avverarsi del rischio. Tuttavia, se tale ultima condizione non appare nella nuova legislazione, quest'ultima prevede però la residenza abituale in Danimarca come condizione necessarie per l'acquisizione del diritto. Poiché tale condizione non può essere posta a quei lavoratori che non risiedono più in Danimarca al momento della richiesta di pensione, si propone di sopprimerla precisando nell'allegato V che le disposizioni delle leggi sulle pensioni che prevedono tale condizione non si applicano ai lavoratori o ai loro eredi che risiedono sul territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

Articolo 46, paragrafo 1, e paragrafo 2 comma a)

Trattasi di apportare al testo i chiarimenti necessari affinché risulti esplicito che esso va applicato ai richiedenti di una pensione di reversibilità. Ciò ha un'importanza particolare per la Danimarca, la cui legislazione in materia di pensione vedovile concede alla vedova un diritto personale e non un diritto derivato. E' opportuno osservare inoltre che in virtù di tale legislazione la pensione vedovile è calcolata in base ai periodi di residenza della vedova o in base ai periodi di residenza del marito, se questi ultimi sono più lunghi.

Titolo III, capitolo 4; titolo della sezione 1 e articolo 51 bis

Tale disposizione non è più necessaria poiché il diritto alle prestazioni giornaliere in denaro in caso di infortunio sul lavoro deriva dalla legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità, secondo cui il diritto alle prestazioni non è più subordinato a condizioni d'occupazione.

Articolo 64

Poiché il diritto agli assegni in caso di morte in Danimarca è subordinato al compimento di un periodo di residenza di 6 mesi, e poiché inoltre può accordare che il lavoratore defunto sia stato sottoposto alla legislazione danese e a quella di uno o più Stati membri, si propone di inserire in tale disposizione i termini "periodi di residenza".

Allegato III. B. DANIMARCA

Cfr. titolo III, capitolo 2 - Invalidità (v. sopra).

Allegato V. B. DANIMARCA

Paragrafo 4

Si propone di modificare tale disposizione per tener conto:

- a) delle nuove disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 28 bis;
- b) del fatto che la nuova legge sull'igiene pubblica non suddivide più i beneficiari nelle categorie A e B ma li distingue secondo l'importo dei redditi.

Paragrafo 5

Considerato che la nuova legge sulla sanità pubblica ha istituito un nuovo regime, non sembra più necessario richiedere l'iscrizione dei familiari di un lavoratore occupato in Danimarca o di un titolare di pensione o di una rendita concessa in virtù della legislazione danese, che non risieda in Danimarca, purché tali familiari possano beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato di residenza. Il testo del paragrafo 5 può essere quindi eliminato.

Nuovo paragrafo 5

Cfr. l'articolo 45, paragrafo 4 (v. sopra).

#### Nuovo paragrafo 6

Secondo la legislazione danese, il diritto ad una pensione vedovile è un diritto personale della vedova e non un diritto derivato. E' opportuno quindi inserire una disposizione che assicuri alle vedove dei lavoratori che abbiano lavorato in Danimarca il beneficio della legislazione danese, anche se esse non abbiano mai risieduto in Danimarca, purché risiedano nel territorio di uno Stato membro.

#### Nuovo paragrafo 7

La nuova legislazione danese prevede disposizioni transitorie intese a fornire ai cittadini danesi una transizione tra l'applicazione dell'attuale legislazione, che prevedeva condizioni d'acquisizione molto larghe, e la nuova legislazione, più restrittiva su questo punto. Ricordiamo infatti che per la concessione di una pensione completa la durata di residenza richiesta passa da un anno immediatamente prima dell'avverarsi del rischio a 40 anni (inclusi peraltro anche i periodi fittizi) in materia di invalidità e di reversibilità, e da un anno immediatamente prima dell'età del pensionamento a 40 anni, oppure a 10 anni di cui 5 immediatamente prima dell'età della pensione, in materia di vecchiaia.

In materia di invalidità e di reversibilità è previsto che l'attuale legislazione continuerà ad essere applicata per un certo periodo, non oltre comunque il 30 giugno 1975. In materia di vecchiaia, per i cittadini danesi nati prima del 1918 sono previste condizioni di residenza meno rigorose. Si propone di estendere il beneficio di queste disposizioni transitorie ai cittadini degli altri Stati membri, purché essi dimostrino di aver risieduto in Danimarca per i tre anni immediatamente precedenti la data della domanda di pensione.

#### Nuovo paragrafo 8

Tale disposizione intende risolvere il caso dei lavoratori frontalieri e stagionali occupati in Danimarca, i quali risiedono peraltro in un altro paese membro e pertanto non possono avvalersi di periodi di residenza in Danimarca onde beneficiare della legislazione danese. I periodi d'occupazione compiuti da questi lavoratori sono quindi assimilati ai periodi di residenza.

#### Nuovo paragrafo 9

La legge danese in materia di prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità prevede che in caso di maternità l'interessata acquista il diritto alle prestazioni in denaro soltanto se per un periodo determinato, prima dell'incapacità di lavoro, ha percepito un salario di un certo importo minimo. Si propone di inserire nell'allegato V una disposizione particolare che consenta alle interessate che non siano state soggette alla legislazione danese per tutto il periodo di riferimento di beneficiare tuttavia delle prestazioni purché il salario da esse percepito in Danimarca raggiunga l'importo previsto e durante il periodo precedente alla loro occupazione in Danimarca siano state soggette alla legislazione di un altro paese membro.

ALLEGATO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO N°                      DEL CONSIGLIO, CHE MODIFICA  
IL REGOLAMENTO (CEE) n. 1408/71 DEL CONSIGLIO, DEL 14 GIUGNO 1971,  
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVO-  
RATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO  
DELLA COMUNITA'

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato d'adesione alla Comunità Economica Europea e alla  
Comunità Europea dell'Energia Atomica dei nuovi Stati membri, firma-  
to il 22 gennaio 1972, e in particolare l'articolo 153 dell'atto ad  
esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 30 dell'atto summenzionato,  
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, re-  
lativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori  
subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della  
Comunità (1), deve essere modificato in conformità degli orientamenti  
definiti nell'allegato II di tale atto.

---

(1) G.U. n. L 149 del 5 luglio 1971.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio è modificato come segue:

1. L'articolo 1, lettera s) bis è sostituito dal testo seguente:

" s) bis i termini "periodi di residenza" designano i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto cui sono stati compiuti o sono considerati come compiuti".

2. L'articolo 9, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

" 2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato".

3. Nell'articolo 18, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

" Totalizzazione dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza.

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o d'occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato ~~membro~~ come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica".

4. Al paragrafo 2 dell'articolo 19 è aggiunto un secondo comma così redatto:

" Qualora i familiari risiedano sul territorio di uno Stato membro secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione, si presume che le prestazioni in natura siano loro concesse per conto dell'istituzione alla quale il lavoratore è affiliato, salvo il caso in cui il coniuge o il tutore dei figli eserciti un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro".

5. L'articolo 27 è sostituito dal seguente testo:

" Articolo 27

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.  
Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato V, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato".

6. L'articolo 28, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente testo:

" b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; qualora l'applicazione di questa regola abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione che applica la legislazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo".



7. Dopo l'articolo 28 è opportuno aggiungere il seguente articolo 28 bis:

"

Articolo 28 bis

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati diversi da quello di residenza, quando non esiste un diritto alle prestazioni in quest'ultimo Stato.

In caso di residenza nel territorio di uno Stato membro secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione e non è dovuta alcuna pensione o rendita, l'onere delle prestazioni in natura concesse al titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, nonché ai familiari, incombe all'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni determinato conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 28, purché detto titolare e i familiari abbiano diritto a queste prestazioni secondo la legislazione applicata da suddetta istituzione se essi risiedono nel territorio dello Stato in cui tale istituzione si trova".

8. Nell'articolo 31, l'inizio è sostituito dal testo seguente:

" - Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro, o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati, come pure i suoi familiari, che soggiornano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano":

9. L'articolo 33 è sostituito dal seguente testo:

"

Articolo 33

Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite.

L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenuta di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura di prestazioni di malattia e di maternità è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni ai sensi degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro".

10. Nel titolo III, capitolo 2, il titolo della sezione 1 è sostituito dal testo seguente:

" Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione".

11. L'articolo 37, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

" 1. Il lavoratore che è stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto periodi di assicurazioni esclusivamente sotto legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli, che sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8".

12. Nell'articolo 38, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

" Totalizzazione dei periodi di assicurazione.

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica".

13. L'articolo 45, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

" 1. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di periodi di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

14. Il paragrafo 4 dell'articolo 45 è soppresso.

15. L'articolo 46, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente testo:

" 1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto e alle cui condizioni egli soddisfa per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 45, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione".

16. L'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente testo:

" a) L'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali egli è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera.

17. Al titolo III, capitolo 4, la nuova sezione 1 e l'articolo 51 bis sono soppressi ed è opportuno ristabilire l'ordine precedente delle sezioni di detto capitolo.

18. L'articolo 64 è sostituito dal seguente testo:

"

Articolo 64

Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza.

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione e il mantenimento o il recupero del diritto agli assegni in caso di morte al compimento di periodi di assicurazione o di periodi di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica".

19. Nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), la sottolettera ii) è sostituita dal testo seguente:

" ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati alla quale l'interessato è stato più lungamente soggetto se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, ~~tenendo~~ <sup>tenendo</sup> conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi assicurativi o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati.

20. Nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera b), la sottolettera ii) è sostituita dal testo seguente:

" ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati alla quale il lavoratore defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, ~~tenendo~~ <sup>tenendo</sup> conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi assicurativi o di residenza compiuti sotto la legislazione di questi Stati".

21. L'articolo 79, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

" 2. Qualora l'applicazione della norma fissata dal paragrafo 2, b) ii), degli articoli 77 e 78 avesse l'effetto di rendere competenti più Stati membri essendo uguale la durata dei periodi, le prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78, a seconda del caso, sono concesse, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati alla quale il lavoratore è stato soggetto per ultimo".

22. L'articolo 79, paragrafo 4 è soppresso.

23. Nell'allegato III, è opportuno eliminare il punto B - DANIMARCA.

24. All'allegato V B - DANIMARCA:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

" 4. In caso di residenza o di soggiorno in Danimarca, i lavoratori, i richiedenti e i titolari di pensioni o rendite, nonché i loro familiari di cui agli articoli 19, 22 paragrafi 1 e 3, 25 paragrafi 1 e 3, 26 paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento beneficiano delle prestazioni in natura alla stesse condizioni previste dalla legislazione danese per le persone il cui reddito non supera il livello indicato nella sezione 3 della legge n. 311 del 9 giugno 1971 sul servizio pubblico di sanità, quando l'onere di dette prestazioni incombe all'istituzione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca".

b) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

" 5. Le disposizioni dell'articolo 1 (1) (ii) della legge sulle pensioni di vecchiaia, dell'articolo 1 (1) (ii) della legge sulle pensioni d'invalidità e dell'articolo 2 (1) (ii) della legge sulle prestazioni e sugli assegni alla vedova non sono applicabili ai lavoratori o ai loro superstiti che risiedano in uno Stato membro diverso dalla Danimarca".

c) Dopo il paragrafo 5 si aggiungono i seguenti paragrafi 6, 7, 8 e 9:

" 6. Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni vedovili sono applicabili alla vedova di un lavoratore che è stato soggetto alla legislazione danese, anche se tale vedova non risiede in Danimarca".

" 7. Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni transitorie delle leggi danesi del 7 giugno 1972, riguardanti il diritto alla pensione dei cittadini danesi che hanno avuto residenza abituale in Danimarca per un periodo determinato, immediatamente prima della data della richiesta, ma la pensione è concessa, alle condizioni previste per i cittadini danesi, ai cittadini di altri Stati membri che hanno avuto residenza abituale in Danimarca per i tre anni immediatamente precedenti la data della domanda".

" 8. I periodi durante i quali un lavoratore frontaliere o un lavoratore stagionale che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca è stato occupato nel territorio della Danimarca, devono essere considerati come periodi di residenza rispetto alla legislazione danese. Ciò vale anche per i periodi durante i quali un lavoratore è distaccato sul territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca".

" 9. Per determinare se le condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni di cui al capitolo 12 della legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità sono soddisfatte, quando l'interessata non è stata soggetta alla legislazione danese per tutto il periodo di riferimento stabilito alla sezione 34, sottosezione (1) o (2) della legge menzionata:

- a) si tiene conto dei periodi assicurativi compiuti eventualmente sotto la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso del suddetto periodo di riferimento durante il quale l'interessata non è stata soggetta alla legislazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione, e
- b) si presume che l'interessata abbia ricevuto, durante i periodi presi in considerazione, un salario medio di importo pari a quello della media dei salari constatati nel corso dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante il suddetto periodo di riferimento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con l'adesione dei nuovi Stati membri alle Comunità europee.

Tuttavia, l'applicazione del presente regolamento nei nuovi Stati membri è rinviata alle date seguenti:

Danimarca : 1° aprile 1973

Irlanda : 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il Presidente